SENT. N. 63/25

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24181** del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

Cooperativa Sociale P. Società Cooperativa ONLUS in liquidazione, P.I. ***omissis***, in persona del Commissario liquidatore dott. N.R., nato a ***omissis*** il ***omissis***, c.f. ***omissis***, con domicilio in ***omissis***, Via ***omissis***; PEC: ***omissis****@pec.it;*

C.M., nata a ***omissis*** il ***omissis***, c.f. ***omissis***, residente in ***omissis***, Via ***omissis***, e

P.G., nato a ***omissis***, il ***omissis***, c.f. ***omissis***, residente in ***omissis***, Via ***omissis***,

entrambi rappresentati e difesi, per procura speciale in calce alla comparsa di

costituzione, dall'Avv. Marco Mortarino del Foro di Vercelli ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Vercelli, Via Feliciano di Gattinara n. 21, PEC: *marco.mortarino@pec.it*

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, All. 1 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza in camera di consiglio dell'11 giugno 2025, il Magistrato relatore Cons Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del SPG I Ref. Marco Mormando e la difesa di parte convenuta, come da verbale.

PREMESSO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento, a favore della Regione Piemonte, della somma complessiva di euro 36.058,09, a titolo di danno erariale addebitato, in via principale, a titolo di dolo, in solido in capo a tutti i convenuti, in subordine, a titolo di colpa grave, pro quota ai convenuti.

Il danno erariale viene collegato alla revoca di un finanziamento pubblico a valere su fondi regionali intervenuta con provvedimento di Finpiemonte S.p.a. dell'11 dicembre 2018.

La Procura contabile precisa che la società convenuta P., società cooperativa a mutualità prevalente, svolgente attività di servizi infermieristici, era stata beneficiaria di contributi pubblici ex L.R. Piemonte n. 23/2004 (*Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione*) per un importo di euro 42.000,00 e che la revoca era intervenuta per perdita dei requisiti di ammissibilità e per mancata rendicontazione.

Infatti, in data 9.2.2018 l'assemblea della società cooperativa P., su

proposta della sua Presidente e Amministratore unico sig.ra C.M.

- qui convenuta - deliberava la messa in liquidazione della società, nominando liquidatore il sig. P.G. - qui convenuto - senza che venisse

data notizia a Finpiemonte S.p.a.

Con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 25/2018 veniva dichiarato lo stato d'insolvenza della società ai sensi dell'art. 195 L.F., escludendosi l'assoggettabilità a fallimento della cooperativa in quanto ente a mutualità prevalente non avente i caratteri d'imprenditore commerciale e dandosi atto, in motivazione, che la condizione di insolvenza era stata rilevata anche dal MISE il quale, in data 21.3.2018, aveva avviato il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa della P., ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. sulla

scorta di anteriori verifiche ispettive che avevano segnalato una serie di irregolarità gestionali.

In data 8.3.2018 veniva a scadenza il termine di 24 mesi, decorrente dalla data di erogazione del finanziamento, per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda n. 84-2.000. In data 7.4.2018 scadeva il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute. I due termini, tra loro connessi, erano previsti al punto 8 del "*Programma Regionale degli Interventi*": "*Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del contributo. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it e una relazione conclusiva*". Non veniva presentato alcun rendiconto.

Con DM n. 467/2019 del 22.11.2019 si concludeva il procedimento amministrativo avviato dal MISE e la P. in liquidazione veniva posta in liquidazione coatta amministrativa; con successivo DM 29.9.2021 il Commissario liquidatore originariamente nominato, dott. F.G.,

veniva sostituito dal dott. N.R. Con nota 7.6.2023 il Commissario

liquidatore comunicava l'ammissione di Finpiemonte al passivo della procedura liquidatoria. Risulta dagli atti che nulla sia stato recuperato in tale sede.

2. I convenuti C.M. e P.G. si sono costituiti in

giudizio con memoria, chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante la corresponsione della somma di euro 5.000,00 ciascuno, importo pari a circa il 41,59 per cento del danno erariale addebitato in subordine in citazione nei confronti di ciascuno di loro.

Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda contabile, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione e l'insussistenza del danno, in quanto l'immobile, per cui venne erogato il finanziamento pubblico, sarebbe stato effettivamente acquistato, assoggettato a vincolo prelazionario oggetto di trascrizione e costituirebbe idonea garanzia del credito.

3. La Procura contabile, in data 15 febbraio 2025, ha espresso parere favorevole e concorde alla richiesta di applicazione del giudizio abbreviato nonché alla quantificazione degli addebiti nelle misure indicate dai convenuti (pari ad euro 5.000,00 ciascuno, per un importo complessivo di euro 10.000,00).

4. A seguito della camera di consiglio del 12 marzo 2025, il Collegio, con decreto n. 8/2025, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta per la definizione del

giudizio con rito abbreviato nell'importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00) ossia di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico di ciascuno dei due convenuti in favore della Regione Piemonte, e ha fissato in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento degli importi sopra indicati in favore dell'Amministrazione sopra indicata, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale - in data anteriore a quella dell'udienza dell'11 giugno 2025 fissata per la definizione del giudizio - della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

5. L'avvenuto tempestivo pagamento, come stabilito nel decreto n. 8/2025, risulta comprovato dalla seguente documentazione agli atti:

-comunicazione della Regione Piemonte di avvenuto versamento con allegate le quietanze nn. 11164 del 28 marzo 2025 e 11165 del 28 marzo 2025.

6. La regolarità e l'adeguatezza di tale documentazione sono state verificate con l'adesione del PM nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti dei convenuti ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dai convenuti C.M. e P.G.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni Presidente

Alessandra Olessina Consigliere estensore

Ivano Malpesi Consigliere.

Il Giudice estensore Il Presidente

Alessandra OLESSINA Marco PIERONI

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 17/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 17/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente